

# RAEE

## I Produttori :

- I principali oneri
- I Produttori con sede fuori dall' Italia

Milano , Lunedì 29 maggio 2017

Evento organizzato da

**CONFCOMMERCIO**

Milano-Lodi-Monza e Brianza

Avv. M. Iorio – Presidente di ANDEC



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



# I PRINCIPALI ONERI DEI PRODUTTORI

**La responsabilità estesa del  
produttore**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**



# I PRODUTTORI CON SEDE IN ALTRO STATO

**Vendita a distanza a consumatori**

**Vendita a distanza a intermediari**

**Sede in altro Stato Membro**

**Sede in Stato Terzo**



# La responsabilita' estesa del produttore

**D. 2008/98/CE ( Direttiva Quadro sui rifiuti )**

**REQUISITI GENERALI**

**Articolo 8**

**Responsabilità estesa del produttore**

**1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, **fabbrichi**, trasformi, **tratti**, **venda o importi** prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore .**



# La responsabilità estesa del produttore

**D. 2008/98/CE ( Direttiva Quadro sui rifiuti )**

**REQUISITI GENERALI**

**Articolo 8**

**Responsabilità estesa del produttore ( SEGUE )**

**(...)**

**4. la responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all ' articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici ( ... )**



# La responsabilita' estesa del produttore

**D. 2008/98/CE ( Direttiva Quadro sui rifiuti )**

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**


### **Articolo 15**

#### **Responsabilità della gestione dei rifiuti**

**1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato ( ... )**



# La responsabilità estesa del Produttore



# I principali oneri dei Produttori

## RACCOLTA E FINANZIAMENTO





Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



# Raccolta e Finanziamento

	<p><b>RAEE STORICI =</b>          RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI          IMMESSI SUL MERCATO  <u>PRIMA DEL 13 AGOSTO 2005</u></p>	<p><b>RAEE NUOVI =</b>          RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI          IMMESSI SUL MERCATO  <u>DOPO IL 13 AGOSTO 2005</u></p>
<p><b>RAEE DOMESTICI =</b>          RIFIUTI PROVENIENTI          DA NUCLEI DOMESTICI</p> 	<p>- <b>RESPONSABILITÀ COLLETTIVA =</b>          OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA          COLLETTIVO</p>	<p>- <b>RESPONSABILITÀ COLLETTIVA O</b>  <b>INDIVIDUALE, A SCELTA DEL PRODUTTORE</b></p>
<p><b>RAEE PROFESSIONALI =</b>          RIFIUTI PROVENIENTI          DA ATTIVITA' ECONOMICHE</p> 	<p>- IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO          DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE          EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE</p> <p>- <b>GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA</b>          di ogni NUOVA AEE</p>	<p>- IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL          RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON          VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN          SOSTITUZIONE</p> <p>- <b>GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA</b>          NUOVA AEE</p>



# Raccolta e finanziamento

## **RAEE domestici**

### **Responsabilità : raccolta secondaria**


**I produttori sono tenuti ,individualmente o tramite sistemi collettivi , a finanziare la gestione dei rifiuti solo (almeno) dai centri di raccolta in poi.**

**La Direttiva RAEE 2 stabilisce il dovere per gli Stati Membri di consentire “... ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti” e la loro facoltà di “incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici”.**



# Raccolta e finanziamento

## Raccolta Primaria e Raccolta Secondaria



# Raccolta e finanziamento

## RAEE domestici

### Contributo al finanziamento della raccolta primaria

La legge di attuazione della Direttiva RAEE 2 prevede che i Produttori eroghino premi di efficienza “ al verificarsi di condizioni di buona operatività “ a :

- i Centri di raccolta comunali e a
- i Distributori

sulla base di altrettanti **Accordi di Programma** (della durata 3 anni ) da stipularsi nel primo caso tra Produttori , Operatori e ANCI e , nel secondo caso , tra Produttori , Distribuzione , Operatori e ANCI .

2 Accordi ( 9.02.2015 e 17.07.2015 ) attualmente in corso



## Raccolta e finanziamento

### **RAEE professionali**

Il Produttore, a seguito della vendita di un AEE, continua ad essere responsabile della raccolta e gestione sia (1) del RAEE “ storico” “ **che abbia svolto la stessa funzione** “ di cui al prodotto sostituito (= manca altra definizione )  
che  
(2) del RAEE “nuovo” successivamente generato dall'apparecchio nuovo dal medesimo come sopra fornito.

La nuova normativa stabilisce innovativamente che gli **apparecchi “Dual Use”**, che potrebbero essere usati sia da utenti domestici che professionali , sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici .



# I principali oneri dei Produttori

## SISTEMI COLLETTIVI



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

## I sistemi collettivi

- **I sistemi collettivi devono “ ... essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e ... assicurare ... trasparenza , non discriminazione , non distorsione della concorrenza , libera circolazione ... massimo rendimento possibile “**
- **Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori , i raccoglitori , i trasportatori , i riciclatori e i recuperatori , previo accordo coi produttori di RAEE**



# I sistemi collettivi

- Previsione di **statuti – tipo**
- Pochi i **requisiti non formali** :
  - a) raccolta in tutta Italia ;
  - b) certificazioni ISO, EMAS o altro;
  - c) equilibrio gestione finanziaria .





# I sistemi collettivi

- I sistemi collettivi esistenti ( al 12.04.2014 ) conformano il loro statuto **entro 90 giorni** dall' approvazione dello Statuto tipo .
- I sistemi collettivi nuovi trasmettono lo statuto , conforme agli statuti-tipo , al MATTM **entro 15 giorni** dall' adozione ai fini dell' approvazione .



# I principali oneri dei Produttori

## OBIETTIVI DI RACCOLTA



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

## Obiettivi di raccolta

- 1- Fino al 31/12/2015 non erano previsti nuovi obiettivi .
- 2- Entro l'1/01/2016 andava raggiunto il primo obiettivo (minimo) di raccolta annuale , pari al **45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti. ( = **corrisp.te a circa 6 Kg pro capite** )
- 3- Entro l'1/01/2019 andrebbe raggiunto Il secondo obiettivo di raccolta annuale, che è pari al **65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti o, alternativamente, l' **85% dei RAEE prodotti annualmente nel territorio.** ( = **corrisp.te a circa 8,7 Kg pro capite** ) (!)



## Obiettivi di raccolta

Nel corso del 2016 i sistemi collettivi hanno raccolto in Italia 283 mila ton. di RAEE domestici (+14% Vs. 2015) pari a circa **4,7 Kg pro capite**

Si stima una produzione annua di circa **1.000.000 di tonnellate di RAEE**

Come si è detto , l' obiettivo , che appare ad oggi arduo , è di **8,7 Kg pro capite** entro il 1° gennaio 2019



# I PRODUTTORI CON SEDE IN ALTRO STATO

**Vendita a distanza a consumatori**

**Vendita a distanza a intermediari**

**Sede in altro Stato Membro**

**Sede in Stato Terzo**



# I Produttori con sede in altro stato

È “**Produttore**” chi :

- fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio (**ad es. : Electrolux che commercializza aspirapolvere “Electrolux”**) ;
- rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (**ad es.: Ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina**) ;
- importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (ossia l’importatore) (**ad es.: Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia**) .



# I Produttori con sede in altro stato

Inoltre , secondo la normativa RAEE 2 , è definito **“Produttore”** il venditore a distanza con sede in altro stato , ossia la persona ( fisica o giuridica ) che :

- **“ è stabilita in altro Stato membro dell’ Unione Europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici “**



# I Produttori con sede in altro stato

La nuova normativa stabilisce quanto segue :

Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a rivenditori in Italia:

**PUÓ** iscriversi al Registro RAEE tramite **un rappresentante RAEE in Italia**, liberando così i suoi clienti da ogni obbligazione in campo RAEE (regime già vigente in Italia).

Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a distanza a utenti finali in Italia:

**DEVE** iscriversi al Registro RAEE tramite **un rappresentante RAEE in Italia**.





## I Produttori con sede in altro stato

**Al fine di realizzare un regime di piena libertà e di equità concorrenziale tra Produttori residenti in Italia e Produttori residenti in altri stati che vendono AEE a distanza é essenziale un'attenta attività di vigilanza ed enforcement adeguati .**

**Il DM del MATTM del 17.06.2016 prevede il pagamento di una tariffa annuale per produttore per finanziare l'attività ispettiva.**



# I Produttori con sede in Italia che vendono in un altro stato

**Il Produttore con sede in Italia “ ... il quale vende AEE in un altro Stato Membro dell’ Unione Europea nel quale non è stabilito , deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello stato , responsabile dell’ adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita “ ( D. Lgs. 49/2014 art. 30 n. 2 .**

**La suddetta disposizione si riferisce alla vendite agli utilizzatori finali ( privati o professionali ) e non a quelle agli intermediari commerciali .**



## I Produttori con sede in Italia che vendono in un altro stato

**Anche se si tratta di un' obbligazione riferita a RAEE prodotti al di fuori dell' Italia , la mancata ottemperanza a tale disposizione è sanzionata con l' irrogazione in Italia con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero**



Grazie per la Vostra attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE